

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

Indice

Parte I – Normativa di riferimento, definizioni ed ambito di applicazione delle linee guida	3
➤ § 1 – Normativa di riferimento.....	3
➤ § 2 - Demanio idrico regionale.....	5
➤ § 3 - Demanio marittimo regionale.....	6
➤ § 4 - Demanio marittimo statale.....	6
➤ § 5 - Abuso e occupante abusivo.....	6
➤ § 6 - Ambito di applicazione delle linee guida.....	6
Parte II – Segnalazione dell'abuso, indennizzo, rilascio del bene	7
Titolo I – Segnalazione dell'abuso	7
➤ § 7 - Segnalazione dell'abuso come fatto di reato.....	7
➤ § 8 - Comunicazioni successive alla segnalazione dell'abuso come fatto di reato.....	8
Titolo II – Indennità di occupazione abusiva	9
Capo I – Titolarità del diritto all'indennità di occupazione abusiva	9
➤ § 9 – Danno verificatosi su aree di proprietà regionale: demanio idrico e marittimo regionale.....	9
➤ § 10 – Danno verificatosi su aree di proprietà statale: demanio marittimo statale avente finalità turistico - ricreativa.....	9
➤ § 11 – Danno verificatosi su aree di proprietà statale: demanio marittimo statale ad uso diportistico e per “usi diversi”.....	10
➤ § 12 – Non determinabilità del momento in cui si realizza l'abuso.....	10
Capo II – Procedura di liquidazione dell'indennità di occupazione abusiva	10
➤ § 13 – Competenza relativa alla liquidazione dell'indennità di occupazione abusiva a favore dell'Amministrazione regionale.....	10
➤ § 14 – Elementi necessari alla liquidazione dell'indennità di occupazione abusiva.....	10
➤ § 15 – Criteri per la liquidazione dell'indennità di occupazione relativa ad abusi verificatisi su aree appartenenti al demanio idrico regionale.....	11
➤ § 16 – Criteri per la liquidazione dell'indennità di occupazione relativa ad abusi verificatisi su aree appartenenti al demanio marittimo statale ed al demanio marittimo regionale.....	11
➤ § 17 – Intimazione di pagamento.....	11
Titolo III – Procedura di rilascio del bene	12
Capo I – Occupazioni	12
Sezione I - Aree di proprietà regionale	12
➤ § 18 – Sgombero delle aree appartenenti al demanio idrico regionale.....	12
➤ § 19 – Sgombero delle aree appartenenti al demanio marittimo regionale.....	12
Sezione II - Aree di proprietà statale	13
➤ § 20 – Sgombero delle aree appartenenti al demanio marittimo statale.....	13
Capo II - Realizzazione di opere	14
Sezione I - Aree di proprietà regionale	14
➤ § 21 – Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio idrico regionale in presenza di violazione di norme di polizia idraulica, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche.....	14

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

➤	§ 22 – Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio marittimo regionale in presenza di violazione di norme di polizia lagunare, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche.....	14
➤	§ 23 – Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio idrico regionale in assenza di violazione di norme di polizia idraulica, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche.....	15
➤	§ 24 - Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio marittimo regionale in assenza di violazione di norme di polizia lagunare, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche.....	15
	Sezione II - Aree di proprietà statale: demanio marittimo statale.....	16
➤	§ 25 – Segnalazione dell'abuso commesso in presenza di violazione di norme urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche.....	16
➤	§ 26 - Segnalazione dell'abuso commesso in assenza di violazione di norme urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche.....	16
	Parte III – Disposizioni finali.....	17
➤	§ 27 - Polizia amministrativa.....	17
➤	§ 28 - Rinvio dinamico.....	17

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

Parte I – Normativa di riferimento, definizioni ed ambito di applicazione delle linee guida

➤ § 1 – Normativa di riferimento

1. Le presenti linee guida fanno riferimento in particolare alle seguenti disposizioni:

a) provvedimenti statali:

1. regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
2. codice penale;
3. regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
4. regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica);
5. codice civile;
6. codice della navigazione;
7. decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima);
8. legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado);
9. legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);
10. decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);
11. legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
12. decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
13. decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime);
14. legge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
15. decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
16. decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 dicembre 1993, n. 494;
17. decreto ministeriale 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime);
18. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
19. decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

20. decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 21. decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337);
 22. decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo);
 23. decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
 24. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
 25. decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
 26. decreto legislativo 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005);
 27. legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
 28. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009, n. 36769 (Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia);
- b) provvedimenti regionali:
1. legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
 2. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 3. legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
 4. legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
 5. legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007);
 6. legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);
 7. legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 8. decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali);

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

9. deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2005, n. 2001 (Indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative nella laguna di Marano - Grado);
 10. decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2007, n. 320 (Approvazione del piano di utilizzazione del demanio marittimo avente finalità turistico - ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006 n. 22 "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico");
 11. decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180 (Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17);
 12. decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 58 (Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17);
 13. decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia);
 14. decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 108 (Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009);
 15. deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali), di seguito Declaratoria delle funzioni.
2. Le presenti linee guida fanno altresì riferimento alla circolari diramate nel settore.

➤ § 2 - Demanio idrico regionale

1. Area appartenente al demanio idrico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (d'ora innanzi semplicemente "demanio idrico regionale"): quella di cui fanno parte i beni, incensiti ed intestati alla Regione, trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 5, del d.lgs 265/2001.
2. Fanno altresì parte del demanio idrico regionale le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua, qualora intestati a "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – demanio idrico".
3. La Regione esercita le facoltà connesse al diritto di proprietà sui beni di cui ai commi 1 e 2 dalla data di entrata in vigore del d.lgs 265/2001 in base a modalità preventivamente stabilite d'intesa con lo Stato. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione a decorrere dalla data dei singoli verbali di consegna.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

➤ § 3 - Demanio marittimo regionale

1. Area appartenente al demanio marittimo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (d'ora innanzi semplicemente "demanio marittimo regionale"): quella di cui fanno parte i beni della Regione situati nella Laguna di Grado – Marano, trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 5, del d.lgs 265/2001.
2. La Regione esercita le facoltà connesse al diritto di proprietà sui beni di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore del d.lgs 265/2001 in base a modalità preventivamente stabilite d'intesa con lo Stato. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione a decorrere dalla data dei singoli verbali di consegna.

➤ § 4 - Demanio marittimo statale

1. Area appartenente al demanio marittimo dello Stato (d'ora innanzi semplicemente "demanio marittimo statale"): quella di cui fanno parte i beni dello Stato, in relazione ai quali è stato trasferito, dallo Stato alla Regione, l'esercizio delle funzioni amministrative in forza del DPR 469/1987, ivi compresi i beni in relazione ai quali dette funzioni sono state successivamente trasferite dalla Regione ai Comuni in forza dell'art. 4 della l.r. 22/2006.
2. Fanno altresì parte del demanio marittimo statale i beni dello Stato in relazione ai quali è stato trasferito, dallo Stato alla Regione, l'esercizio delle funzioni amministrative in forza del d.lgs 111/2004 e del DPCM n. 36769/2009.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative in relazione ai beni di cui al comma 1 con finalità turistico – ricreative dall'1 gennaio 1996 e introita i relativi canoni dall'1 gennaio 2008.
4. La Regione esercita le funzioni amministrative in relazione ai beni di cui al comma 2 per finalità e usi diversi dal turistico - ricreativo dall'1 aprile 2009 e introita i relativi canoni dalla stessa data.

➤ § 5 - Abuso e occupante abusivo

1. Per "abuso demaniale" si intende l'occupazione e/o la realizzazione di opere su area demaniale qualora una concessione non sia mai stata rilasciata, o sia scaduta, o ne siano state violate le relative prescrizioni anche con riferimento ai limiti di estensione della concessione stessa ed alle indicazioni concernenti le modalità di esecuzione delle opere o di utilizzo assentite. Integrano degli abusi demaniali anche le nuove opere eseguite entro la zona di trenta metri dal demanio marittimo senza l'autorizzazione di cui all'art. 55 cod.nav.

La condotta dell'agente può integrare, oltre che un abuso demaniale, anche un abuso idraulico, edilizio-urbanistico, paesaggistico, naturalistico etc., in caso di violazione delle norme che disciplinano i rispettivi profili di tutela.

2. Per "occupante abusivo" si intende il soggetto che pone in essere le condotte di cui al comma 1.

➤ § 6 - Ambito di applicazione delle linee guida

1. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano, ai soli fini della repressione degli abusi commessi su beni demaniali, nel rispetto delle competenze delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

interessate, ai sensi della Declaratoria delle funzioni, nonché nel rispetto delle competenze degli altri Organi, Enti ed Amministrazioni comunque coinvolti.

2. Le disposizioni delle presenti linee guida, che individuano puntualmente gli adempimenti da porre in essere ai fini della tutela delle sopradescritte aree demaniali, si applicano qualora sia stata riscontrata l'esistenza di un abuso sul territorio del demanio idrico e marittimo regionale di cui agli paragrafi 2 e 3, nonché sul territorio del demanio marittimo statale, di cui al paragrafo 4.

Parte II – Segnalazione dell'abuso, indennizzo, rilascio del bene

Titolo I – Segnalazione dell'abuso

➤ § 7 - Segnalazione dell'abuso come fatto di reato

1. In forza di quanto previsto dall'art. 83 della Declaratoria delle funzioni, il Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali è deputato ad esercitare, per conto della Regione, l'attività di prevenzione e vigilanza sul territorio, ed in particolare il mantenimento dei rapporti con gli altri Enti di vigilanza e con gli organi giudiziari e di polizia; nello svolgimento del servizio d'istituto concorre, in particolare, all'esercizio dell'attività di prevenzione e vigilanza sulle aree appartenenti al demanio idrico e marittimo regionale e collabora con i Servizi delle diverse Direzioni centrali per l'attività di controllo e di monitoraggio in ambito ambientale.

In forza di quanto previsto dall'art. 50 della Declaratoria delle funzioni e dall'art. 53 della l.r. 16/2002, nelle aree appartenenti al demanio idrico e marittimo regionale, l'attività di prevenzione e vigilanza viene esercitata anche dal Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, che esercita la funzioni di polizia idraulica e lagunare.

Qualora, pertanto, nell'ambito della suddetta attività di vigilanza i predetti Organi dovessero accertare la sussistenza di un abuso sul territorio del demanio idrico e marittimo regionale, sono tenuti a segnalarlo all'Autorità giudiziaria competente.

2. La Capitaneria di Porto esercita le funzioni di polizia giudiziaria sui beni del demanio marittimo statale ai sensi degli artt. 55, 56, 57, 347 cpp nonché 30 e 1235 cod.nav., sicché, accertato un abuso, lo segnala immediatamente all'Autorità giudiziaria. E' altresì deputata ad esercitare sui beni del demanio marittimo statale, per conto dello Stato, le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto, della navigazione interna e dalla navigazione marittima, in forza di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lett. bb) e dd) del d.lgs 111/2004.

3. Qualora un soggetto diverso dal Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, dal Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, che esercita la funzioni di polizia idraulica e lagunare, dalla Capitaneria di Porto e da ogni altro Organo di polizia giudiziaria dovesse notificare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'esistenza dell'abuso, la Direzione centrale/Organo/Struttura della Regione stessa che avesse ricevuto la predetta segnalazione è tenuta a trasmetterla immediatamente al Servizio del Corpo forestale regionale e/o al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, che esercita la funzioni di polizia idraulica e lagunare, e/o alla Capitaneria di Porto e/o ad ogni altro Organo di polizia giudiziaria affinché questi ultimi, nell'ambito delle rispettive competenze, possano effettuare gli accertamenti del caso e provvedere alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

➤ § 8 - Comunicazioni successive alla segnalazione dell'abuso come fatto di reato

1. Il Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, che esercita la funzioni di polizia idraulica e lagunare, la Capitaneria di Porto e ogni altro Organo di polizia giudiziaria, segnalato l'abuso all'Autorità giudiziaria competente, ne danno comunicazione scritta al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (di seguito Servizio demanio e consulenza tecnica), onde consentirgli di effettuare, qualora competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. c) della summenzionata Declaratoria delle funzioni, il computo dell'indennità di occupazione abusiva. La predetta comunicazione, pertanto, oltre a dare contezza degli estremi della segnalazione all'Autorità giudiziaria, dovrà altresì contenere le informazioni di cui al paragrafo 14.

2. Poiché l'occupazione di aree demaniali potrebbe essere avvenuta non solo in mancanza o in difformità di titolo concessorio (abuso demaniale), ma anche in violazione di norme idrauliche, urbanistico - edilizie, paesaggistiche, naturalistiche, etc (abuso idraulico, edilizio-urbanistico, paesaggistico, naturalistico, etc. .), il Corpo forestale regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, che esercita la funzioni di polizia idraulica e lagunare, la Capitaneria di porto e ogni altro Organo di polizia giudiziaria trasmettono la comunicazione di cui al comma 1, oltre al Servizio demanio e consulenza tecnica, ai fini del recupero dell'indennità di occupazione abusiva, in particolare anche :

- a) al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 53 e 54 della l.r. 16/2002, e dell'art. 50 della Declaratoria delle funzioni, affinché provveda all'adozione di eventuali provvedimenti concernenti aspetti di polizia idraulica e lagunare, qualora l'occupazione di aree demaniali, in assenza di titolo concessorio o in difformità dello stesso, sia stata segnalata dal Corpo forestale regionale, dalla Capitaneria di Porto o da qualsiasi Organo di polizia giudiziaria;
- b) al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, per l'adozione, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 42/2004 e dall'art. 64, lett. e) ed f) della Declaratoria delle funzioni, di eventuali provvedimenti attinenti aspetti di carattere paesaggistico, qualora di competenza regionale;
- c) all'Organo/Ente gestore di parchi, riserve, SIC, ZPS, ZSC o, in sua assenza, al Servizio regionale competente in materia di aree protette per l'adozione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 39 e ss della l.r. 42/1996, di eventuali provvedimenti aventi ad oggetto la tutela di aree protette nonché per l'adozione, ai sensi degli artt. 6 e ss della l.r. 7/2008, di eventuali provvedimenti aventi ad oggetto la tutela delle aree appartenenti alla c.d. "Rete natura 2000";
- d) al Comune del luogo in cui insiste l'abuso per l'adozione, ai sensi della l.r. 19/2009, di eventuali provvedimenti concernenti aspetti di carattere urbanistico - edilizio e paesaggistico di competenza comunale. In caso di inottemperanza del Comune, si applica la disposizione dell'art. 53 della medesima Legge, che prevede l'attivazione di una procedura in base alla quale, su impulso dell'Osservatorio di cui all'art. 9 della l.r. 19/2009, la Regione si sostituisce al Comune nella repressione dell'abuso edilizio. Ai sensi del succitato art. 9, la Struttura regionale che svolge l'attività

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

- di Osservatorio è quella competente in materia di pianificazione territoriale e cioè il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, secondo quanto stabilito dall'art. 61 della Declaratoria delle funzioni;
- e) all'Agenzia del demanio, qualora fosse stato segnalato che l'abuso insiste su aree appartenenti al demanio marittimo statale per gli adempimenti di propria competenza;
 - f) a qualsiasi altro Organo che dovesse risultare eventualmente competente in relazione all'abuso accertato.

Titolo II – Indennità di occupazione abusiva

Capo I – Titorialità del diritto all'indennità di occupazione abusiva

➤ § 9 – Danno verificatosi su aree di proprietà regionale: demanio idrico e marittimo regionale

1. Se al momento della segnalazione concernente l'abuso la Regione risulta proprietaria dei beni oggetto di occupazione illecita, ma l'abuso risale ad epoca anteriore al conseguimento del titolo di proprietà su beni del demanio idrico e della laguna di Grado – Marano trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs 265/2001, l'indennità di occupazione abusiva, maggiorata degli interessi al tasso legale in caso di abuso insistente su un bene appartenente al demanio idrico regionale, deve essere corrisposta alla Regione stessa a fare data dai singoli verbali di consegna, ai sensi dei paragrafi 2, comma 3, e 3, comma 2.

➤ § 10 – Danno verificatosi su aree di proprietà statale: demanio marittimo statale avente finalità turistico - ricreativa

1. Se al momento della segnalazione concernente l'abuso la Regione esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo statale avente finalità turistico - ricreativa, ma l'abuso risale ad epoca anteriore a quella in cui dette funzioni sono state trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del DPR 469/1987, l'indennità di occupazione abusiva deve essere corrisposta alla Regione stessa dal **01/01/2008**, ossia dal momento in cui quest'ultima ha avuto competenza all'incasso dei proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo avente finalità turistico – ricreativa, ai sensi del paragrafo 4, comma 3.

2. In particolare, qualora l'abuso insista su aree che, ai sensi di quanto previsto dal "Piano di utilizzo del demanio marittimo" (PUD), risultano di competenza del Comune, quest'ultimo quantifica il danno derivante dall'abuso e ne intima il pagamento all'occupante abusivo, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6, lett. r) del PUD circa l'emanazione di provvedimenti di autotutela e dal paragrafo 6 del medesimo PUD sulla comunicazione alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di eventuali fenomeni di abusivismo.

3. Nel caso in cui, invece, l'abuso insista su aree che, ai sensi di quanto previsto dal PUD, risultano di competenza della Regione, quest'ultima quantifica il danno derivante dall'abuso e ne intima il pagamento all'occupante abusivo.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

➤ § 11 – Danno verificatosi su aree di proprietà statale: demanio marittimo statale ad uso diportistico e per “usi diversi”

1. Se al momento della segnalazione concernente l'abuso la Regione esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo statale ad uso diportistico e per “usi diversi”, ma l'abuso risale ad epoca anteriore a quella in cui dette funzioni sono state trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs 111/2004, l'indennità di occupazione abusiva deve essere corrisposta alla Regione stessa dal **01/04/2009**, ossia dal momento in cui quest'ultima ha cominciato ad esercitare le predette funzioni ed ad avere competenza all'incasso dei proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, ai sensi del paragrafo 4, comma 4.

➤ § 12 – Non determinabilità del momento in cui si realizza l'abuso

1. Se al momento della segnalazione concernente l'abuso la Regione risulta proprietaria o esercita le funzioni sui beni oggetto di occupazione illecita, ma il momento in cui si realizza l'abuso non è determinabile nemmeno sulla base degli accertamenti eseguiti dal personale incaricato alla vigilanza, l'indennità di occupazione abusiva è dovuta alla Regione dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Capo II – Procedura di liquidazione dell'indennità di occupazione abusiva

➤ § 13 – Competenza relativa alla liquidazione dell'indennità di occupazione abusiva a favore dell'Amministrazione regionale

1. Nel caso in cui la Regione sia titolare del diritto all'indennità di occupazione abusiva ai sensi dei paragrafi 9, 10, 11, il Servizio demanio e consulenza tecnica, una volta ricevuta dal Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, dal Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, che esercita le funzioni di polizia idraulica e lagunare, dalla Capitaneria di porto o da qualsiasi altro Organo di polizia giudiziaria la comunicazione di cui al paragrafo 8, dà avvio alla procedura diretta al recupero del credito vantato dall'Amministrazione regionale nei confronti dell'occupante abusivo, procedendo alla quantificazione del credito stesso (c.d. indennità di occupazione abusiva), salvo i casi in cui la liquidazione dell'indennità sia di competenza del Comune ai sensi del paragrafo 10, comma 2.

➤ § 14 – Elementi necessari alla liquidazione dell'indennità di occupazione abusiva

1. Al fine di consentire al Servizio demanio e consulenza tecnica il computo corretto dell'indennità di occupazione abusiva, è necessario che nella comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, sia indicato:

- il momento in cui si è realizzato l'abuso o se lo stesso non sia determinabile;
- se l'abuso consiste in un'occupazione o nella realizzazione di un'opera o in entrambe le fattispecie;
- l'estensione della superficie demaniale occupata, nel caso di un'occupazione;
- le dimensioni delle opere, nel caso di realizzazione delle stesse;
- l'estensione della superficie demaniale occupata e le dimensioni delle opere nel caso di occupazione con realizzazione di opere;

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO e PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE e COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

- f) i dati catastali relativi al bene su cui insiste l'abuso, e cioè:
- il Comune amministrativo, il Comune censuario, il mappale (o particella) nelle zone in cui vige il sistema tavolare;
 - il Comune amministrativo, il foglio mappa ed il mappale (o particella), nelle zone in cui vige il sistema della conservatoria dei registri immobiliari.

➤ § 15 – Criteri per la liquidazione dell'indennità di occupazione relativa ad abusi verificatisi su aree appartenenti al demanio idrico regionale

1. Nel caso l'abuso insista su aree facenti parte del demanio idrico regionale, l'indennità di occupazione abusiva viene computata sulla base di quanto previsto dal DPR n. 058/2011. Pertanto, qualora l'abuso rientri in una delle tipologie di utilizzo del bene demaniale previste dall'art. 1 del citato Decreto, si applicano le tariffe di cui all'Allegato A; nel caso in cui l'abuso non rientri in alcuna delle predette tipologie, l'indennità di occupazione abusiva viene determinata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in parola, con stima diretta da parte dello stesso Servizio demanio e consulenza tecnica.
2. Per quanto riguarda invece le misure sanzionatorie vigenti in materia di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, si rimanda a quanto previsto dai paragrafi 18, 21 e 23.

➤ § 16 – Criteri per la liquidazione dell'indennità di occupazione relativa ad abusi verificatisi su aree appartenenti al demanio marittimo statale ed al demanio marittimo regionale

1. Nel caso in cui l'abuso insista su aree appartenenti al demanio marittimo regionale ed al demanio marittimo statale e si concreti in un' "occupazione", l'indennità di occupazione abusiva viene calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.l. 400/1993.
2. Qualora l'abuso insista sempre su aree facenti parte del demanio marittimo regionale e statale, ma consista nella realizzazione di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennità di occupazione abusiva è commisurata ai valori di mercato secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 257, della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
3. Per quanto riguarda invece le misure sanzionatorie vigenti in materia di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, si rimanda ai paragrafi 19, 22, e 24 per il demanio marittimo regionale, e ai paragrafi 20, 25 e 26 per il demanio marittimo statale.

➤ § 17 – Intimazione di pagamento

1. Salvo quanto previsto al paragrafo 10, comma 2, il Servizio demanio e consulenza tecnica provvede alla quantificazione dell'indennità di occupazione abusiva e ne intima per iscritto il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intimazione. Qualora, a seguito della seconda intimazione di pagamento, l'interessato non adempia al versamento delle somme richieste entro i successivi 30 giorni, la pratica verrà trasmessa all'Avvocatura della Regione per l'esperimento delle azioni ritenute più opportune.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

Titolo III – Procedura di rilascio del bene

Capo I – Occupazioni

Sezione I - Aree di proprietà regionale

➤ § 18 – Sgombero delle aree appartenenti al demanio idrico regionale

1. In presenza di un'occupazione comportante la violazione di norme idrauliche, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, nell'ambito delle proprie competenze di polizia idraulica di cui alla l.r. 16/2002 ed alla Declaratoria di funzioni, una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1 qualora non abbia esso stesso accertato l'abuso, dà avvio alla procedura diretta a fare rientrare l'Amministrazione regionale nella disponibilità del bene tramite lo sgombero dell'area occupata, intimando per iscritto all'occupante abusivo il rilascio dell'area entro 90 giorni dalla ricezione dell'intimazione stessa.
2. Anche in assenza di un'occupazione comportante la violazione di norme idrauliche, l'intimazione di sgombero e le attività ad essa conseguenti sono effettuate dal Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, nell'ambito delle proprie competenze di polizia idraulica di cui alla l.r. 16/2002 ed alla Declaratoria di funzioni.
3. Il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, verificata l'avvenuta liberazione dell'area entro il termine assegnato, ne dà comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo sgombero dell'area.
4. In caso di mancato rilascio del bene, decorso il termine di 90 giorni dall'intimazione di sgombero, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia provvede allo sgombero d'ufficio a spese dell'interessato, informandone successivamente il Servizio demanio e consulenza tecnica ai fini del computo dell'indennità di occupazione abusiva.
5. L'intimazione di sgombero è comunicata anche al Comune del luogo su cui insiste l'abuso e al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, in quanto tenuti, in coordinamento se del caso con l'Organo gestore di Parchi e riserve, all'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

➤ § 19 – Sgombero delle aree appartenenti al demanio marittimo regionale

1. Il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, nell'ambito delle proprie competenze di polizia lagunare di cui alla l.r. 16/2002 ed alla Declaratoria di funzioni, una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, qualora non abbia esso stesso accertato l'abuso, dà avvio alla procedura diretta a fare rientrare l'Amministrazione regionale nella disponibilità del bene tramite lo sgombero dell'area occupata, intimando per iscritto all'occupante abusivo il rilascio dell'area entro 90 giorni dalla ricezione dell'intimazione.
2. Il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, verificata l'avvenuta liberazione dell'area entro il termine assegnato, ne dà comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo sgombero dell'area.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

3. In caso di mancato rilascio del bene, decorso il termine di 90 giorni dall'intimazione di sgombero, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia provvede allo sgombero d'ufficio a spese dell'interessato, informandone successivamente il Servizio demanio e consulenza tecnica ai fini del computo dell'indennità di occupazione abusiva.

4. L'intimazione di sgombero è comunicata anche al Comune del luogo su cui insiste l'abuso e al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, in quanto tenuti, in coordinamento se del caso con l'Organo gestore di Parchi e riserve, all'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Sezione II - Aree di proprietà statale

➤ § 20 – Sgombero delle aree appartenenti al demanio marittimo statale

1. La Capitaneria di Porto è competente ad adottare i provvedimenti di autotutela sugli ambiti demaniali rimasti nella esclusiva competenza dello Stato in quanto sottratti al trasferimento di funzioni alla Regione.

2. Il Comune è competente ad adottare i provvedimenti di autotutela sui beni del demanio marittimo statale avente finalità turistico-ricreativa ai sensi del paragrafo 6 del PUD.

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, il Servizio demanio e consulenza tecnica, una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, dà avvio alla procedura diretta a fare rientrare l'Amministrazione regionale nella disponibilità del bene tramite lo sgombero dell'area occupata, intimando per iscritto all'occupante abusivo il rilascio dell'area entro 90 giorni dalla ricezione dell'intimazione.

4. L'intimazione di cui al comma 1 è portata a conoscenza della Capitaneria di Porto e/o di altro Organo di polizia giudiziaria affinché, tramite l'attività di vigilanza che gli compete, verifichino che l'occupante abusivo abbia liberato l'area entro il termine assegnatogli, dandone poi necessaria comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo sgombero dell'area.

5. Nel caso in cui la Capitaneria di porto e/o altro Organo di polizia giudiziaria abbiano accertato il mancato rilascio del bene, decorso il termine di 90 giorni dall'intimazione di sgombero, informano di ciò la Struttura competente presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università affinché quest'ultima provveda d'ufficio a spese dell'interessato. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università dà comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica dell'avvenuto sgombero ai fini del computo dell'indennità di occupazione abusiva.

6. L'intimazione di sgombero è comunicata anche al Comune del luogo su cui insiste l'abuso e al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, in quanto tenuti, in coordinamento se del caso con l'Organo gestore di Parchi e riserve, all'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

7. I provvedimenti di autotutela sono comunicati all'Agenzia del Demanio.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

Capo II - Realizzazione di opere

Sezione I - Aree di proprietà regionale

➤ § 21 – Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio idrico regionale in presenza di violazione di norme di polizia idraulica, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche

1. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, ed accertata la violazione di norme di polizia idraulica, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche, il Comune interessato, il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia adottano i provvedimenti di competenza, in coordinamento, se del caso, con l'Organo gestore dei Parchi e delle riserve. Dei provvedimenti adottati danno poi necessaria comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 3, della l.r. 19/2009, il Servizio demanio e consulenza tecnica, con provvedimento che dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento degli interventi, può comunicare al Comune la necessità di mantenere gli interventi di cui al comma 1. A tal fine gli interventi devono essere acquisiti al demanio regionale con provvedimento del medesimo Servizio demanio e consulenza tecnica e non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.

➤ § 22 – Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio marittimo regionale in presenza di violazione di norme di polizia lagunare, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche

1. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, ed accertata la violazione di norme di polizia lagunare, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche, il Comune interessato, il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, adottano i provvedimenti di competenza, in coordinamento, se del caso, con l'Organo gestore dei Parchi e delle riserve. Dei provvedimenti adottati danno poi necessaria comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 3, della l.r. 19/2009, il Servizio demanio e consulenza tecnica, con provvedimento che dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento degli interventi, può comunicare al Comune la necessità di mantenere gli interventi di cui al comma 1. A tal fine gli interventi devono essere acquisiti al demanio regionale con provvedimento del medesimo Servizio demanio e consulenza tecnica e non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

➤ **§ 23 – Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio idrico regionale in assenza di violazione di norme di polizia idraulica, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche**

1. Il Servizio demanio e consulenza tecnica, una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, ed accertata l'assenza di violazione di norme di polizia idraulica, urbanistico-edilizie, paesaggistiche e naturalistiche nonché l'impossibilità di esperire la tutela giudiziaria, in quanto trascorsi sei mesi dal giorno in cui la Regione ha avuto notizia dell'incorporazione del bene, valuta se ritenere l'opera o dare avvio alla procedura diretta a fare rientrare l'Amministrazione regionale nella disponibilità del bene tramite il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora il Servizio demanio e consulenza tecnica decida per il ripristino dello stato dei luoghi, invita il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia ad intimare per iscritto all'occupante abusivo la demolizione dell'opera entro 90 giorni dalla ricezione dell'intimazione stessa.

2. Il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, verificato l'avvenuto ripristino dell'area entro il termine assegnato, ne dà comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo ripristino dell'area.

3. In caso di mancato rilascio del bene, decorso il termine di 90 giorni dall'intimazione di demolizione, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia provvede al ripristino d'ufficio a spese dell'interessato, informandone successivamente il Servizio demanio e consulenza tecnica ai fini del computo dell'indennità di occupazione abusiva.

➤ **§ 24 - Ripristino dello stato dei luoghi in relazione a beni appartenenti al demanio marittimo regionale in assenza di violazione di norme di polizia lagunare, urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche**

1. Il Servizio demanio e consulenza tecnica, una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, ed accertata l'assenza di violazione di norme di polizia lagunare, urbanistico-edilizie, paesaggistiche e naturalistiche, nonché l'impossibilità di esperire la tutela giudiziaria, in quanto trascorsi sei mesi dal giorno in cui la Regione ha avuto notizia dell'incorporazione del bene, valuta se ritenere l'opera o dare avvio alla procedura diretta a fare rientrare l'Amministrazione regionale nella disponibilità del bene tramite il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora il Servizio demanio e consulenza tecnica decida per il ripristino dello stato dei luoghi, invita il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia ad intimare per iscritto all'occupante abusivo la demolizione dell'opera entro 90 giorni dalla ricezione dell'intimazione stessa.

2. Il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, verificato l'avvenuto ripristino dell'area entro il termine assegnato, ne dà comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo ripristino dell'area.

3. In caso di mancato rilascio del bene, decorso il termine di 90 giorni dall'intimazione di demolizione, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia provvede al ripristino d'ufficio a

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

spese dell'interessato, informandone successivamente il Servizio demanio e consulenza tecnica ai fini del computo dell'indennità di occupazione abusiva.

Sezione II - Aree di proprietà statale: demanio marittimo statale

➤ § 25 – Segnalazione dell'abuso commesso in presenza di violazione di norme urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche

1. La Capitaneria di Porto è competente ad adottare i provvedimenti di autotutela sugli ambiti demaniali rimasti nella esclusiva competenza dello Stato in quanto sottratti al trasferimento di funzioni alla Regione.
2. Il Comune è competente ad adottare i provvedimenti di autotutela sui beni del demanio marittimo statale avente finalità turistico-ricreativa ai sensi del paragrafo 6 del PUD.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, ed accertata la violazione di norme urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche, il Comune interessato ed il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università adottano i provvedimenti di competenza, in coordinamento, se del caso, con l'Organo gestore dei Parchi e delle riserve. Dei provvedimenti adottati danno poi necessaria comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 3, della l.r. 19/2009, l'Agenzia del demanio con provvedimento che dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento degli interventi, può comunicare al Comune la necessità di mantenere gli interventi di cui al comma 1. A tal fine gli interventi devono essere acquisiti al demanio statale con provvedimento dell'Agenzia del demanio e non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.

➤ § 26 - Segnalazione dell'abuso commesso in assenza di violazione di norme urbanistico – edilizie, paesaggistiche e naturalistiche

1. La Capitaneria di Porto è competente ad adottare i provvedimenti di autotutela sugli ambiti demaniali rimasti nella esclusiva competenza dello Stato in quanto sottratti al trasferimento di funzioni alla Regione.
2. Il Comune è competente ad adottare i provvedimenti di autotutela sui beni del demanio marittimo statale avente finalità turistico-ricreativa ai sensi del paragrafo del PUD.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, il Servizio demanio e consulenza tecnica, una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 8, comma 1, ed accertata l'assenza di violazione di norme urbanistico-edilizie, paesaggistiche e naturalistiche, nel caso in cui l'Agenzia del Demanio non abbia espresso l'interesse a mantenere l'opera, dà avvio alla procedura diretta a fare rientrare l'Amministrazione regionale nella disponibilità del bene tramite il ripristino dello stato dei luoghi, intimando per iscritto all'occupante abusivo la demolizione dell'opera entro 90 giorni dalla ricezione dell'intimazione stessa.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	demanio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772125 fax + 39 040 3772038 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Manuale operativo delle procedure da seguire ai fini della repressione del fenomeno dell'abusivismo su aree demaniali

4. L'intimazione di cui al comma 1 è portata a conoscenza della Capitaneria di Porto e/o di altro Organo di polizia giudiziaria affinché, tramite l'attività di vigilanza che gli compete, verifichino che l'occupante abusivo abbia eseguito il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnatogli, dandone poi necessaria comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica, onde consentirgli di computare correttamente, per la parte di sua competenza, l'indennità di occupazione abusiva fino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso in cui la Capitaneria di porto e/o altro Organo di polizia giudiziaria abbiano accertato il mancato ripristino dello stato dei luoghi, decorso il termine di 90 giorni dall'intimazione di demolizione, informano la Struttura competente presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, affinché quest'ultima provveda d'ufficio a spese dell'interessato. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università dà comunicazione al Servizio demanio e consulenza tecnica dell'avvenuto ripristino ai fini del computo dell'indennità di occupazione abusiva.
6. I provvedimenti di autotutela sono comunicati all'Agenzia del Demanio.

Parte III – Disposizioni finali

➤ § 27 - Polizia amministrativa

1. Qualora dal verbale di accertamento risulti che l'abuso demaniale non integra un illecito penale, bensì un illecito amministrativo, l'Organo competente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori avvia il relativo procedimento nel rispetto della normativa vigente.

➤ § 28 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti, circolari e a tutti gli atti nazionali e regionali richiamati nel presente Manuale si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE